

Spettabile Operatore Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "LAVORO INCLUSIVO VALORE CONDIVISO". CPV: 98300000 SERVIZI VARI - CIG: BA5F0B303E. LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE DI GARA.

L'ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro intende procedere in esecuzione della Decisione a contrarre del Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili e Immobili n. 378 del 11.02.2026, previa indagine di mercato, all'affidamento - in lotto unico - di un servizio di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione della campagna di comunicazione "LAVORO INCLUSIVO VALORE CONDIVISO", mediante procedura negoziata telematica senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, da espletarsi sulla nuova piattaforma della Centrale di Committenza Sardegna Cat, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ex art. 108, comma 1 del medesimo Decreto.

Con Avviso di Manifestazione di Interesse, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii, pubblicato a far data del 12.02.2026 sul sito istituzionale dell'Aspal www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro nella sezione "Bandi e gare", sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP) e sulla piattaforma Sardegna Cat., questa Stazione Appaltante ha avviato un'indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli Operatori Economici interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del medesimo Decreto, per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione della campagna di comunicazione "LAVORO INCLUSIVO VALORE CONDIVISO".

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del succitato Avviso il Rup ha proceduto a verificare l'ammissibilità delle manifestazioni ricevute tramite la PAD di Sardegna Cat (Avviso PIO40324-26) entro la data di scadenza del 04.03.2026 ore 18:00, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che hanno presentato valida manifestazione di interesse per partecipare alla presente procedura negoziata.

In esito all'indagine di mercato di cui sopra l'Operatore Economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati e la presente lettera costituisce dunque invito al medesimo operatore a partecipare alla procedura in oggetto.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali relativi alle modalità di partecipazione alla procedura ovvero di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto (Disciplinare di gara).

ART. 1 PREMESSE

La presente procedura negoziata senza bando per l'affidamento - in lotto unico - di un servizio di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione della campagna di comunicazione "LAVORO INCLUSIVO VALORE CONDIVISO" è interamente svolta tramite la PAD di Sardegna Cat, accessibile dal sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITG2

CIG: BA5F0B303E

CUI: S92028890926202400014

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Donatella Rubiu, mail: drubiu@regione.sardegna.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Roberta Carta, mail: robecarta@regione.sardegna.it.

ART. 2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della nuova Piattaforma Sardegna CAT comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014

(di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della gara e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si fa presente che la manualistica di supporto contenente le indicazioni necessarie per la registrazione sulla nuova piattaforma di Sardegna Cat, accessibile dal sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, nonché sul funzionamento della stessa è stata predisposta e pubblicata dalla Regione Autonoma della Sardegna nella sezione "Manuali OE" del medesimo sito web.

Eventuali richieste di assistenza tecnica ed informatica riguardanti la registrazione o il funzionamento della Piattaforma potranno essere sottoposte al servizio di assistenza tecnica con le seguenti modalità:

- Supporto tecnico: numero verde 0516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00);
- email: support@sardegnacat.zendesk.com

ART. 3 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) **Lettera d'invito - Disciplinare di gara e relativi allegati:**

- Allegato 1): Dichiarazione integrativa al DGUE;
- Allegato 2): Patto d'Integrità;
- Allegato 3): Schema di offerta economica;

b) **Capitolato tecnico;**

c) **Formulario progettuale;**

d) **Schema di lettera contratto.**

La documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Bandi e gare d'appalto" – in svolgimento, al seguente link: <https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=14291&nodesc=2&c1=4920&tipodoc=1.3&esito=0&scaduti=1>

e sulla Piattaforma Sardegna CAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

ART. 4 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale dell'Aspal – Sezione “Bandi e gare – in svolgimento”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 6 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E LOTTO UNICO

L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione della campagna di comunicazione “LAVORO INCLUSIVO VALORE CONDIVISO”, ai sensi della DGR 14/31 del 22/05/2024.

Il Servizio si articola in un insieme complesso di azioni, di seguito elencate:

1. Piano di comunicazione strategica triennale;
2. Incontri territoriali di progettazione integrata;
3. Eventi nazionali sulla cultura della disabilità;
4. Workshop “lavoro di rete” con la Rete NOI;
5. Comunicazione continuativa della Rete NOI;
6. Campagna di comunicazione sociale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell'interdipendenza dei suoi elementi costitutivi, delle tempistiche realizzative e per l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini la realizzazione nel suo complesso.

I servizi richiesti, oggetto della presente procedura di gara, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché l'offerta presentata sia ritenuta valida e congrua per il raggiungimento dell'interesse pubblico che si intende perseguire con l'aggiudicazione del presente appalto.

L'importo fissato a base d'asta, per lotto unico, è pari a € 200.000,00 IVA esclusa.

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, l'ASPAL non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale che non richiede da parte del committente l'elaborazione del DUVRI. Inoltre, per l'adozione delle misure precauzionali che l'amministrazione intende adottare al fine di eliminare i potenziali rischi da interferenze, non sono individuabili costi aggiuntivi. Pertanto, i costi della sicurezza sono allo stato attuale pari a zero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio: Capitolo di spesa SC02.0317 - CDR 00.00.01.07.

ART. 7 DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio di supporto e assistenza tecnica oggetto del presente appalto è di **36 mesi**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, mediante firma digitale, del verbale di consegna del servizio.

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che hanno presentato valida manifestazione di interesse nell'ambito della precedente indagine di mercato.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

ART. 9 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella dichiarazione integrativa, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 10 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 27).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto quale requisito di idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria:

- fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 200.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto agli operatori economici al fine di garantire un'ottimale esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di affidabilità e solidità economica, ritenuti indispensabili per far fronte agli impegni contrattuali previsti e per l'interesse pubblico sotteso al presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

ART. 11 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 10.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 10.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

ART. 12 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 10.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 13 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate nella busta amministrativa.

Il concorrente allega nella busta amministrativa il contratto di avvalimento e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 14 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare.

Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato nel DGUE.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 15 CIG, PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC, GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata nel seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inserita nella Busta Amministrativa.

Il contributo è dovuto secondo l'importo sotto descritto:

Numero lotto	CPV	CIG	Importo a base di gara	Importo contributo ANAC Operatore economico	Importo contributo ANAC Stazione Appaltante
Lotto unico	98300000 Servizi vari	BA5F0B303E	€ 200.000,00 Iva Esclusa	€ 18,00	€ 250,00
Il contributo dovuto da corrispondere all'ANAC è determinato come da Delibera Anac n. 598 del 30.12.2024					

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii la Stazione Appaltante non richiede la presentazione della garanzia provvisoria.

ART. 16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore ... del giorno ...** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione “Busta Amministrativa” presente nella PAD l'Operatore Economico dovrà presentare, a pena di validità dell'offerta, fatte salve le norme sul soccorso istruttorio quando applicabili, la documentazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita di poteri in caso di Procura) di seguito specificata, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi reperibili al seguente indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>:

1. DGUE Documento di gara unico europeo, da compilare all'interno della piattaforma, firmata digitalmente dal legale rappresentante (per le modalità di compilazione si rinvia al manuale “Compilazione DGUE” presente nella PAD);

2. Dichiarazione integrativa DGUE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello allegato, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore, in caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa (Allegato 1);

3. Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d'integrità” in formato p7m, già firmato del Dirigente del Servizio Sicurezza competente della procedura di gara; In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento (Allegato 2);

4. Copia di documentazione attestante il pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore, in caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa;

5. Eventuale procura: l'impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

6. Eventuale documentazione in caso di Avvalimento di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare (dichiarazione avvalimento, contratto di avvalimento);

7. Eventuale documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al paragrafo 17.4 del presente disciplinare.

17.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella dichiarazione integrativa al DGUE, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE (N.B. il DGUE, che andrà inserito nella documentazione amministrativa, non dovrà contenere alcuna indicazione sull'avvalimento premiale).

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alle relative dichiarazioni dell'ausiliario.

Si rimanda ad una lettura attenta del paragrafo 13 "Avvalimento" del presente disciplinare.

In caso di avvalimento premiale inserire nell'ambito della documentazione amministrativa esclusivamente il DGUE mentre le dichiarazioni dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento premiale andranno inseriti nell'offerta tecnica.

17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applica l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, che consente di sanare le carenze della documentazione trasmessa con l'istanza ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione integrativa Dgue, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 19 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi reperibili al seguente indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente secondo le seguenti modalità: in caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa.

Tutta la seguente documentazione che costituisce l'offerta tecnica, firmata digitalmente, deve contenere a pena di esclusione:

- Documento di progettazione del servizio oggetto del presente disciplinare (formulario progettuale) secondo le azioni e il cronoprogramma dettagliati nell'art 6 del Capitolato Tecnico.

Il formulario dovrà essere redatto elaborato con interlinea 1,15, utilizzando il carattere Arial 10, e dovrà consentire la valutazione degli elementi di coerenza, qualità progettuale e gruppo di lavoro (vedi tabella di cui all'art. 14 del capitolato tecnico).

- Curriculum della società offerente e di tutti gli altri soggetti/partner dell'eventuale raggruppamento;

- Curriculum vitae di tutte le risorse umane impegnate in formato Europass (sia del gruppo di lavoro minimo che degli ulteriori professionisti proposti).

I Curriculum, debitamente sottoscritti, dovranno essere completi di dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute, nonché contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento di identità.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione comporterà l'esclusione dalla procedura.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

A corredo della documentazione di cui sopra, i concorrenti possono allegare un indice riepilogativo dei documenti inseriti nella busta telematica, al fine di agevolare le operazioni di verifica da parte della stazione appaltante.

In caso di omissione dell'indice riepilogativo dei documenti inseriti nella busta, non si procederà a esclusione automatica, né si attiverà il soccorso istruttorio, trattandosi di elemento non necessario per la valutazione dell'offerta o per l'accertamento dei requisiti generali.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti tecnici richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione deve essere presentata conformemente al Dlgs. 36/2023.

NOTA BENE: l'Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

ART. 20 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi reperibili al seguente indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

L'Operatore Economico deve:

1) inserire a sistema l'importo complessivo offerto IVA esclusa;

2) inserire l'offerta economica, utilizzando il modello allegato 3), firmato digitalmente, contenente:

- l'importo complessivo offerto IVA esclusa, % ribasso e l'indicazione dell'aliquota IVA (potranno essere indicate fino ad un massimo di due cifre decimali e in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nell'offerta prevarrà quello indicato a sistema);

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

ART. 21 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene mediante procedura telematica negoziata sulla piattaforma Sardegna CAT ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c.1 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti punteggi:

a. punteggio di offerta tecnica max punti 80/100;

b. punteggio di offerta economica max punti 20/100.

Il punteggio di cui sopra viene attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Punteggio di offerta tecnica: max 80 punti

OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo: 80

COERENZA PROGETTUALE (massimo 15 punti)	COERENZA CON GLI OBIETTIVI (massimo 5 punti)	Coerenza con gli obiettivi generali e specifici indicati nel capitolato e con i principi orizzontali previsti nell'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013	5
	COERENZA INTERNA (massimo 10 punti)	Coerenza della logica d'intervento del Progetto in termini di esaustività, adeguatezza dei contenuti e articolazione (chiarezza espositiva e completezza tra obiettivi specifici e obiettivo generale; tra attività e output/realizzazioni; tra articolazione del percorso e cronoprogramma)	4
		Qualità delle attività di monitoraggio del servizio offerto: modalità e strumenti di monitoraggio e controllo	2
		Efficacia del servizio offerto, rispetto al raggiungimento degli obiettivi generici e specifici e all'attuazione del progetto.	4
QUALITA' PROGETTUALE (massimo 60 – minimo 40 punti)	1 PIANO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA TRIENNALE (minimo 6 - massimo 9 punti)	Ampiezza, articolazione e definizione del piano di lavoro	3
		Elementi e strumenti aggiuntivi e migliorativi (di prodotto e/o di processo) anche di carattere metodologico che contribuiscano ad incidere sulla qualità dell'attività nel complesso	3
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	3
	2 INCONTRI TERRITORIALI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA (minimo 6 - massimo 9 punti)	Adeguatezza dei processi proposti nell'organizzazione degli incontri e nella realizzazione delle attività rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'azione.	3
		Elementi aggiuntivi e migliorativi che incidano sulla qualità dell'output rispetto al minimo obbligatorio da raggiungere	3
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	3
	3 EVENTI NAZIONALI SULLA CULTURA DELLA DISABILITÀ (minimo 6 - massimo 9 punti)	Adeguatezza dei processi proposti nell'organizzazione degli eventi e nella realizzazione delle attività rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'azione.	3
		Elementi aggiuntivi e migliorativi che incidano sulla qualità dell'intervento e dell'output rispetto al minimo obbligatorio da raggiungere	3
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	3
	4 WORKSHOP "LAVORO DI RETE" CON LA RETE NOI (minimo 6 - massimo 9 punti)	Adeguatezza dei processi proposti nell'organizzazione dei workshop e nella realizzazione delle attività rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'azione	2
		Qualità delle proposte operative che rendano la rete stabile ed efficace nel tempo	2
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	2
		Elementi aggiuntivi e migliorativi che incidano sulla qualità dell'intervento e dell'output minimo obbligatorio da raggiungere	3
	5 COMUNICAZIONE CONTINUATIVA DELLA RETE NOI (minimo 6 - massimo 9 punti)	Adeguatezza dei processi proposti nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività di comunicazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'azione	2
		Proposte operative inerenti alle attività di comunicazione che contribuiscano a rendere la rete stabile ed efficace nel tempo	2
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	2
	6 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE (minimo 10 - massimo 15 punti)	Elementi aggiuntivi e migliorativi che incidano sulla qualità dell'intervento e dell'output minimo obbligatorio da raggiungere	3
		Adeguatezza dei processi proposti nell'organizzazione e nella realizzazione della campagna di comunicazione sociale rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'azione	4
		Elementi di originalità e novità rispetto a metodologia, strumenti, contenuti e/o output	6
	GRUPPO DI LAVORO	QUALITÀ E COERENZA DEL	Elementi aggiuntivi e migliorativi che incidano sulla qualità dell'intervento e dell'output minimo obbligatorio da raggiungere
Ulteriori figure professionali ad integrazione del Gruppo di lavoro minimo, che si ritiene possano offrire un valore aggiunto alla programmazione e realizzazione delle attività.			3

(massimo 5 punti)	GRUPPO DI LAVORO (massimo 5 punti)	Ruolo, modalità organizzative e coerenza delle risorse professionali con la gestione delle attività del servizio	2
-------------------	------------------------------------	--	---

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato dalla sommatoria per ciascun sub criterio dei coefficienti V(a)_i per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (W_i * V(a)_i)$$

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

W_i = peso previsto per sub criterio (i)

V(a)_i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al sub criterio (i);

n = numero totale dei sub criteri

∑n = sommatoria

Si precisa che:

- a. I singoli coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 1
Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,80
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,60
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	Fino a 0,40
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	fino a 0,20

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se $V(max)_{pi} > 0$

$$V(a)_i = \frac{V(a)_{pi}}{V(max)_{pi}}$$

- se $V(max)_{pi} = 0$ $V(a)_i = 0$

dove:

V(a)_{pi} è il coefficiente ottenuto dalla ditta per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(max)_{pi} il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(a)_i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta per il criterio i-esimo.

Soglia di sbarramento

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell'Offerta tecnica, superate le soglie minime stabilite per singolo parametro ove previste, non abbiano ottenuto almeno un punteggio totale pari a 60 di cui almeno 40 di qualità progettuale.

A. Punteggio offerta economica: max 20 punti

Per quanto riguarda il criterio dell'offerta economica, il punteggio di 20 punti verrà attribuito alla ditta che presenterà il ribasso percentuale più alto.

Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali al primo, secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{max} * R_i}{R_{max}}$$

Ove:

- **P_i**= Punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- **P_{max}**= Punteggio massimo (20) di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico;
- **R_i**= Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- **R_{max}**= Ribasso percentuale massimo offerto.

I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale. Dalla sommatoria dei punteggi espressi per il ribasso e per i criteri qualitativi verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà all'affidamento provvisorio al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più risultino pari al primo posto in graduatoria, l'affidamento avverrà in favore della ditta per la quale risulti più elevato il punteggio tecnico. In caso di ulteriore situazione di parità anche considerando il punteggio tecnico, l'affidamento avverrà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. N. 827 del 23.05.1924, si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, per lotto unico di affidamento, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua.

Si precisa inoltre che:

- non saranno considerate valide ai fini dell'affidamento le offerte pari o in aumento rispetto agli importi a base d'asta previsti nell'art. 4 del Capitolato tecnico;
- non saranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte che non avranno ottenuto un punteggio relativo agli elementi qualitativi di almeno 60/80;
- l'ASPAL può decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l'oggetto dell'appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.

ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da componenti esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, su indicazione del Rup.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D. Lgs.36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Come precisato nel parere del MIT n. 3054 del 27.02.2025 la pubblicità è garantita dallo svolgimento telematico delle procedure senza che sia necessario ricorrere allo svolgimento delle succitate sessioni di gara in modalità pubblica.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP coadiuvato da due componenti, di cui uno segretario verbalizzante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 18.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

ART. 25 VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procede, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti tramite la PAD:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti tramite la PAD. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile di progetto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, a suo giudizio appaia anormalmente bassa.

In questa ipotesi il RUP avvalendosi, eventualmente, del supporto da parte della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP si riserva pertanto di escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3 lett. d) del Codice. Pertanto, la stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva emessa e firmata digitalmente, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 del codice degli appalti alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2;
- Comunicazione dei dati del titolare effettivo firmata digitalmente.

Vengono applicati tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1) criterio dell'assetto proprietario: si individua il titolare effettivo quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%; 2) criterio del controllo: si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti, esercita /no maggiore influenza dei voti; 3) criterio residuale: se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti criteri, quest'ultimo va individuato in colui che esercita i poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica. V. art. 3(6) Direttiva UE n. 2015/849 e art. 20 D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 04/10/2019 n. 125.);

- Dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo firmata digitalmente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo di cui al punto 5 e la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del titolare effettivo di cui sopra dovranno essere prodotte da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art.18 comma 1, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice (e Allegato I.4), l'aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, in proporzione al valore dello stesso, l'imposta di bollo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale, (Vedi Agenzia delle Entrate provvedimenti del 28/6/2023; Prot. N.240013/2023 e Risoluzione 37/E - Circolare n.22/E del 28 luglio 2023).

ART. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ART. 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2365&s=44&v=9&c=94859&na=1&n=10&nod_esc=2&art=1

ART. 30 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ASPAL, in qualità di Titolare del trattamento, rende disponibile alla pagina https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2023/11/Informativa_Appalti-beni-servizi-e-lavori-contratti-e-convenzioni.pdf le informazioni relative al trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati. Il trattamento avviene esclusivamente ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per legge ai fini della partecipazione all'avviso, nonché per poter dar seguito alla sottoscrizione del contratto, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione, all'esecuzione economica e amministrativa dello stesso e per l'adempimento di tutti gli obblighi legali ad esso connessi.

ART. 33 ALLEGATI

- 1) Dichiarazione integrativa DGUE;
- 2) Patto d'Integrità;
- 3) Schema offerta economica.

Il Direttore del Servizio
Arch. Pietro De Vittorio
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e
del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*